

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31283 Anno 2026
Presidente: ROMANO MICHELE
Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA
Data Udienza: 24/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Carotenuto Carmine nato a Torre Annunziata il 18/01/1958

avverso la sentenza del 28/11/2025 della Corte d'appello di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giulio Monferini che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla bancarotta per distrazione della somma di euro 3.200.000,00; rigetto nel resto.

Udito l'avvocato Antonio De Simone che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 28 gennaio 2022 dal Tribunale di Torre Annunziata all'esito di giudizio ordinario, ha rideterminato la pena inflitta a Carmine Carotenuto in anni 3 mesi 2 di reclusione ed in pari durata le pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 l. fall., disponendo altresì l'interdizione dell'imputato dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Per il resto, ha confermato la sentenza appellata che: a) aveva dichiarato Carmine Carotenuto, quale legale rappresentante e amministratore unico della Cavi Costruzioni S.n.c. dichiarata fallita in data 19 dicembre 2013, responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1), 2) e 3), rispettivamente in ordine a bancarotta fraudolenta documentale e due ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale: b) condannato lo stesso alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con pene accessorie.

2. Contro la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore, Avv. Antonio De Simone, articolando quattro motivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo lamenta mancanza di motivazione con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 1). Deduce che: a) la sentenza aveva valorizzato la mancanza del libro dei beni ammortizzabili non tenendo conto che questo non recava alcuna informazione utile nel caso di specie in cui: a-1) la quasi totalità dei beni era costituita da immobili censiti nei pubblici registri; a-2) i beni mobili erano annotati nel bilancio al modesto importo di euro 8.000; a-3) il complesso dei beni era stato censito nell'ambito della proposta concordataria; b) il libro in oggetto, non svolgendo alcuna reale funzione, nemmeno entrava nella tipicità oggettiva; c) comunque la sua scarsa rilevanza era indice della carenza del dolo specifico; d) i beni oggetto di contratti di leasing nemmeno erano destinati ad essere registrati nel libro in questione; e) la sentenza non aveva opposto alcun argomento ai motivi di appello declinati sui punti indicati.

2.2. Con il secondo motivo prospetta inosservanza dell'art. 216, primo comma l. fall., nonché mancanza della motivazione (*sub specie* di travisamento della prova) con riferimento alla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione della somma erogata a titolo di mutuo fondiario di cui al capo 2). Deduce in sintesi che: a) la sentenza non aveva concretamente valutato la consulenza tecnica della difesa che aveva indicato come i fondi finanziari derivati dal mutuo fossero entrati nelle casse sociali per essere poi impiegati in pagamenti per spese ordinarie; b) la sentenza sovrapponeva impropriamente lo sviamento della somma finanziata dall'obiettivo del mutuo (fondiario) di scopo alla distrazione costituente condotta di bancarotta che, però, avrebbe richiesto la risultanza di una destinazione a scopi diversi da quelli societari; c) l'omissione sul portato della consulenza viziava il percorso motivazionale siccome incorso in travisamento della prova per omissione.

2.3. Con il terzo motivo censura l'inosservanza dell'art. 216, primo comma, I. fall. e la mancanza di motivazione in relazione alla necessaria pericolosità in concreto della condotta distrattiva. Deduce che: a) le operazioni erano avvenute al di fuori dell'area temporale di rischio penale in quanto realizzate quando la società era *in bonis* e non attraversava crisi; b) tantomeno era risultata una correlazione efficiente con la causazione del dissesto; c) l'effettiva natura dell'operazione, che costituiva una garanzia della banca concedente il mutuo, avrebbe potuto piuttosto trovare inquadramento nella fattispecie della bancarotta preferenziale, *sub specie* di simulazione di titoli di prelazione.

2.4. Con il quarto motivo si duole di mancanza di motivazione con riguardo alla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione delle attrezzature di cantiere di cui al capo 3). Deduce che: a) non era stato tenuto conto delle risultanze in ordine a furto di un bene e iniziative restitutorie per il resto; b) non si era valutato che si trattava di beni in leasing che, non componendo l'attivo patrimoniale, nemmeno potevano costituire oggetto della distrazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Il primo motivo è fondato nei seguenti termini.

2.1. La sentenza impugnata ha confermato l'accertamento in ordine alla bancarotta documentale specifica con riguardo alla sottrazione o distruzione del registro dei beni ammortizzabili.

Il ricorso contesta che la scrittura in rilievo potesse costituire oggetto della stessa tipicità materiale della fattispecie in rilievo e che, comunque, la condotta fosse sorretta da scopo idoneo anche ad integrare il dolo specifico.

2.2. In generale, la bancarotta specifica qui in considerazione, contemplata dalla prima parte dell'art. 216, primo comma, n. 2, I. fall., si distingue da quella generale, descritta dalla seconda parte della medesima disposizione.

2.2.1. La forma qui in rilievo realizza la sua offesa tipica impedendo agli organi fallimentari di entrare nella disponibilità delle fonti informative qualificate in quanto sottratte, distrutte o falsificate «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori».

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, tanto nella forma specifica quanto in quella generale, presidia comunque l'interesse dei creditori alla conoscenza del patrimonio destinato a soddisfare le loro ragioni e delle vicende che tale patrimonio investano. In coerenza con la sua funzione sostanziale, l'oggetto materiale della bancarotta documentale fraudolenta è costituito da "i libri

o le altre scritture contabili”, senza ulteriori limitazioni, in ciò distinguendosi da quello della bancarotta documentale semplice in cui rilevano soltanto “i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge”.

L’oggetto materiale in rilievo comprende, naturalmente, in primo luogo, le scritture obbligatorie, incluse quelle cd. “relativamente obbligatorie”, che, invero, sono pur sempre obbligatorie seppure in maniera condizionata alle dimensioni dell’impresa ai sensi dell’art. 2214, secondo comma, cod. civ.

Di contro, non rientrano nell’oggetto del reato le scritture, quali i libri sociali elencati nell’art. 2421 cod. civ., che non sono funzionali alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Rv. 245133 – 01; Sez. 5, n. 182 del 23/11/2006, rv. 236045) salvo che, nel caso concreto, le stesse non rilevino proprio su tale piano (cfr. Sez. 5, n. 34146 del 27/05/2019, Rv. 277302 – 01; Sez. 5, n. 4134 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 269475 – 01).

2.2.2. Discende poi pacificamente dalla stessa confezione letterale dell’art. 216, primo comma, n. 2, prima ipotesi, I. fall. (che contempla il fatto dell’imprenditore che «ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili»), l’affermazione che la bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede il dolo specifico di profitto o di danno (cfr. Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179 – 01; da ultimo Sez. 5, n. 13296 del 29/01/2025, n.m.).

Va da sé, pertanto, che la dimostrazione del reato richiede la prova, oltre che dell’elemento materiale delle specifiche condotte così in rilievo e del carattere consapevole e volontario delle stesse, anche di una specifica direzione della volontà (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Coccozza, Rv. 287175 – 01, in motivazione).

È stato anzi precisato che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico così in rilievo nemmeno possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili, che rappresenta semplicemente l’evento fenomenico, dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato. Gli indici necessari devono, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori (cfr. *ex multis* Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 18/09/2025, n. 37723). Laddove, peraltro, siffatti elementi ulteriori possono ben consistere anche nell’incidenza contenutistica o temporale che la sparizione delle specifiche informazioni è destinata ad assumere

sull'interesse del ceto creditorio così pregiudicato ovvero su quello dell'autore della sparizione.

2.3. Con riguardo al caso di specie, non è dato aderire all'assunto difensivo secondo cui difetta qui la stessa tipicità oggettiva.

All'interno delle generali coordinate ermeneutiche sopra esposte, è stato in particolare chiarito che «(l)'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie» (Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rv. 265508 - 01. Cfr. anche Sez. 5 - , n. 37459 del 22/09/2021, Rv. 281875 - 01).

In tema di bancarotta patrimoniale sono destinati a rilevare i libri anche facoltativi non solo quando siano necessari secondo natura e dimensione dell'impresa (aspetto che rileva ai fini della necessità di istituirli ed ha incidenza su quella obbligatorietà che condiziona la loro rilevanza ai fini della bancarotta semplice), ma anche perché semplicemente siano stati istituiti e rechino informazioni utili. Non costituisce argomento pertinente ai presenti fini quello che la difesa mostra di trarre da pronunce che limitano la rilevanza dei libri sociali posto che questi, diversamente dalle scritture contabili, cui si ascrive il libro dei cespiti, non recano di norma notizie rilevanti sul piano patrimoniale. Tanto che, ove invece tale rilevanza si apprezzi, anche quei libri possono integrare l'oggetto della bancarotta documentale, secondo quanto sopra indicato in via generale.

2.4. Rileva invece osservare che il dolo specifico, nemmeno evocato nella imputazione, è stato comunque individuato dalla sentenza nell'occultamento delle vicende dei cespiti in leasing.

Deve allora osservarsi che, almeno nel sistema di contabilità con metodo patrimoniale applicato di norma in Italia (in alternativa a quello internazionale IAS-IFRS, Accounting Standards/International Financial Reporting Standards, che adotta il metodo finanziario), i beni in leasing non risultano ordinariamente censibili nel libro cespiti. In altri termini, seppure la sentenza impugnata si è fatta carico di descrivere il dolo specifico individuato nel fine di occultamento delle vicende distrattive che hanno riguardato i beni in leasing, non ha però dato conto di come e, eventualmente, per quale via la condotta materiale di sottrazione del libro dei beni ammortizzabili, privo di dirette registrazioni dei beni in leasing, potesse concretamente assumere la funzione strumentale al fine così individuato. Nel quadro indicato, i rilievi evidenziano un deficit logico di motivazione sul dolo specifico, con conseguente necessità di annullamento con rinvio perché sia colmata la lacuna valutativa indicata, in modo libero nell'esito.

3. È fondato, nei termini e nei limiti specificati, il secondo motivo, con assorbimento del terzo che riguarda profili logicamente subordinati.

3.1. Secondo la sentenza impugnata, la fallita aveva stipulato in data 21 giugno 2007 un contratto di mutuo fondiario (mediante l'offerta in garanzia di beni sui quali gravava già un'ipoteca in favore della BCC Cetara e Scafati) con l'istituto di credito San Paolo Banco Napoli con lo specifico scopo di "integrare le risorse finanziarie per la sottoscrizione di un aumento di capitale di euro 4.400.000.00 della società Centro di Rimessaggio Baia di Rovigliano S.r.l. con sede in Torre Annunziata, destinato all'acquisto, in concomitanza con lo svincolo del predetto deposito, da parte della suddetta società Centro di Rimessaggio Baia di Rovigliano S.r.l. del 100% delle quote della Società Officine Torresi S.r.l. con sede in Palermo". A fronte dell'indicato contratto era stata erogata, prima ancora che si realizzassero le condizioni contrattuali cui era subordinata l'efficacia del mutuo, la somma di euro 3.200.000,00.

La somma, tuttavia, non è mai stata impiegata per il fine stabilito nel mutuo di scopo. Sempre secondo la sentenza impugnata, non è dimostrato che «la somma ottenuta con il mutuo fondiario e non impiegata per lo scopo previsto sia stata destinata a soddisfare i debiti societari. Ostativa a tale ricostruzione è, infatti, la considerevole debitoria residua pari a circa 3.000.000 di euro, senza considerare quanto richiesto dalla banca mutuante». Per altro verso, «non appare in alcun modo verosimile l'utilizzazione della cospicua somma di 3.200.000 euro per spese di ordinaria amministrazione e non meglio specificati investimenti di altro tenore». Secondo la Corte territoriale, poi, non erano fondate le allegazioni difensive in ordine a consumazione dei fatti al di fuori dell'area di rischio penale ovvero senza determinazione di rischio concreto per la massa dei creditori.

3.2. Merita chiarirsi che, nel caso di un finanziamento di un mutuo di scopo o, comunque, contrattualmente vincolato ad un fine stabilito dalle parti, l'utilizzo della somma erogata per impieghi differenti da quelli stabiliti è destinato a rilevare quale illecito contrattuale o anche, nella ricorrenza di ulteriori profili, nei termini di frode verso il finanziatore, ma non integra di per sé condotta di distrazione sino a che non priva il patrimonio della società della correlata risorsa impiegandola in destinazioni che siano prive di vantaggio per la fallita.

3.3. La premessa così esposta si mostra formalmente osservata anche dalla sentenza impugnata la quale ha poi inteso affermare che l'imputato non aveva dimostrato l'impiego a fini societari della somma percepita.

3.3.1. Al riguardo deve darsi continuità al consolidato criterio secondo cui «(i)n materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione,

tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione» (Sez. 5 - , n. 37459 del 22/09/2021, Rv. 281875 - 01).

3.3.2. Nel caso di specie, la difesa si è attivata per assolvere l'onere che sulla stessa gravava alla stregua del criterio richiamato. In particolare, mediante la consulenza tecnica versata in atti e le dettagliate indicazioni nella stessa contenute ha inteso rappresentare l'utilizzo concreto delle risorse finanziarie provenienti dal mutuo in impieghi di rilevanza per la società e, specificamente, nelle spese e nel pagamento di una serie di debiti puntualmente indicati.

Sul piano così articolato, la motivazione della sentenza si mostra assertiva e carente laddove assume che il pagamento dei debiti è smentito dalla «considerevole debitoria residua pari a circa 3.000.000 di euro, senza considerare quanto richiesto dalla banca mutuante». La consistenza del passivo fallimentare, ove pure in assoluto elevata, non consente di escludere che la somma erogata sia stata effettivamente impiegata per il pagamento di debiti societari, mentre generici risultano - almeno nei termini in cui sono evocati - i riferimenti ai profili complementari (inadeguata allegazione difensiva in ordine alla valutazione stratificata dei debiti della fallita; incongruità dell'impiego delle somme per l'ordinaria amministrazione della società *in bonis*) che sono adottati per rinforzare la conclusione sul piano logico. Rimane, in particolare, il fatto che la sentenza non si confronta concretamente con la specifica allegazione che la difesa ha svolto mediante la propria consulenza in ordine all'effettivo impiego della somma per finalità societarie.

3.4. Il rilevato fondamento del secondo motivo comporta l'annullamento con rinvio perché il giudice, nel quadro illustrato, rivaluti specificamente se le allegazioni difensive siano idonee a dare conto della destinazione delle risorse direttamente o indirettamente acquisite mediante il mutuo, in modo da vagliare se le stesse siano state impiegate o meno nell'interesse della fallita. In siffatto aspetto preliminare, rimangono assorbite le questioni poste dal terzo motivo in ordine alla rilevanza dei fatti con riguardo alla loro commissione nella zona di rischio penale ed alla loro capacità di pericolo concreto ai creditori. Questioni su cui, una volta accertata la reale dimensione e valenza del fatto, il giudizio di rinvio potrà confermare o meno le conclusioni già articolate dalla sentenza qui impugnata.

4. Il quarto motivo è infondato.

4.1. Con riguardo alla specifica distrazione contestata al capo 3), la sentenza impugnata ha argomentato come dall'istruttoria fosse emerso il mancato rinvenimento delle attrezzature da cantiere oggetto di domanda di rivendica da parte della BCC Gestione Crediti.

Ha altresì osservato che la distrazione dei predetti beni non poteva essere messa in dubbio sulla base della documentazione difensiva rappresentata dalla *email* con le quale la Cavi Costruzioni s.n.c. avrebbe messo a disposizione i beni alla società di leasing. Mentre non c'era prova che alle *email* avesse fatto seguito la concreta restituzione, elementi concreti deponevano in senso contrario, in particolare rilevando: a) il decreto ingiuntivo per la restituzione dei beni; b) la querela sporta nei confronti dell'imputato per appropriazione indebita; c) l'ammissione al passivo della banca per il credito derivante dall'inadempimento all'obbligo restitutorio.

Secondo la Corte territoriale, poi, in ragione della pluralità delle attrezzature di cantiere, effetto del tutto limitato ed irrilevante assumeva la denuncia di furto di un singolo bene.

4.3. Sul tema specifico della mancata spiegazione della sorte delle attrezzature il motivo ripete le allegazioni già superate dalla Corte d'appello.

4.4. Per il resto, non risponde a criteri giuridicamente fondati l'assunto difensivo secondo cui il fatto che i beni fossero in leasing esclude di per sé rilievo alla sottrazione. Il contratto di leasing attribuisce all'utilizzatore una situazione giuridica sul bene in termini di immediato godimento e, secondo i casi, di possibilità di finale riscatto, per cui la sottrazione o manomissione del relativo oggetto vale ad integrare di per sé un pregiudizio patrimoniale oltre a poter generare, nella medesima sfera, una parallela obbligazione restitutoria o risarcitoria nei confronti del concedente. In tal senso, è stato appunto chiarito che integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di "leasing", anche se i canoni di locazione sono stati solo parzialmente corrisposti dalla fallita prima della dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare, a prescindere dalla sorte del debito derivante dalla mancata corresponsione dei canoni (Sez. 5, n. 18444 del 23/03/2022, n.m.; cfr. anche Sez. 5, n. 20221 del 26/02/2025, n.m.; Sez. 5, n. 17807 del 06/02/2025).

4.5. Come premesso, dalle considerazioni esposte discende l'infondatezza del motivo nelle sue distinte articolazioni.

5. Il ricorso deve, dunque, essere accolto limitatamente ai capi 1) e 2), con rinvio per nuovo giudizio su tali capi. Deve essere rigettato quanto al capo 3), con conseguente definitività dell'accertamento della relativa responsabilità.

Il giudizio di rinvio dovrà altresì rideterminare in via consequenziale il complessivo trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 1) e 2) con rinvio per nuovo giudizio su tali capi ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 24/04/2026.

Il Consigliere estensore
Federico Maria Meriggi

Il Presidente
Michele Romano